

Condizioni generali per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali

A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

1 Oggetto e campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti d'appalto nel settore informatico nonché la manutenzione di software individuali¹.
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al committente, il fornitore accetta le presenti CG, sempre che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Le modifiche e le aggiunte relative alle presenti CG devono essere convenute per scritto.
- 1.3 Sempre che nel documento contrattuale non sia disciplinato diversamente in modo esplicito, le disposizioni concernenti la fornitura, il collaudo e la garanzia di cui al numero 24 si riferiscono in maniera autonoma e indipendente al contratto d'appalto e alla manutenzione di software individuali. I diritti per difetti derivanti dal contratto di manutenzione non pregiudicano quelli derivanti dal contratto d'appalto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta e la dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta d'offerta del committente. Eventuali difformità rispetto alla richiesta d'offerta o alle CG del committente devono essere espressamente menzionate nell'offerta.
- 2.3 Nell'offerta il fornitore indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di sei mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Impiego di collaboratori

- 3.1 Per la fornitura delle prestazioni il fornitore impiega soltanto collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto. A tal fine tiene conto in particolare dell'interesse del committente alla continuità della fornitura.
- 3.2 Il fornitore impiega soltanto collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.
- 3.3 Il fornitore osserva le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno. Il committente comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il fornitore trasferisce questi obblighi ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e ai terzi incaricati.
- 3.4 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano a qualsiasi altra persona impiegata dal fornitore per l'esecuzione del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

4 Ricorso a terzi

- 4.1 Per la fornitura di prestazioni essenziali e di prestazioni presso le sedi del committente il fornitore può ricorrere a terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori) unicamente con il previo consenso scritto del committente. Il fornitore è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.
- 4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.
- 4.3 Le parti trasferiscono ai terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori,

¹ Per l'acquisto e la manutenzione di software standard si applicano le «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard».

condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale), 22 (tutela del segreto) e 23 (protezione e sicurezza dei dati).

5 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

- 5.1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il fornitore osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005² contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
- 5.2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il fornitore osserva le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni e in ogni caso almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) secondo l'allegato 6 della legge federale del 21 giugno 2019³ sugli appalti pubblici (LA-Pub).
- 5.3 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero, il fornitore è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999⁴ sui lavoratori distaccati.
- 5.4 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il fornitore osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 1983⁵ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge federale del 24 gennaio 1991⁶ sulla protezione delle acque (LPAc), la legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 4 ottobre 1991⁸ sulle foreste (LFo) e la legge federale del 15 dicembre 2000⁹ sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) così come le relative ordinanze.

5.5 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il fornitore osserva le disposizioni in materia ambientale vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020¹⁰ sugli appalti pubblici (OAPub).

5.6 Il fornitore è tenuto a vincolare contrattualmente i subappaltatori al rispetto dei requisiti di cui ai numeri 5.1–5.5.

5.7 Se direttamente o tramite terzi da lui incaricati viola gli obblighi di cui al presente numero 5, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve, essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso almeno a 3000 franchi per violazione e al massimo a 100 000 franchi per contratto; per i contratti quadro il limite massimo si applica una tantum all'intero rapporto contrattuale. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

6 Definizioni

6.1 Per contratto si intende la totalità dei documenti dell'accordo (ossia il documento principale, compresi tutti i suoi elementi integranti come le CG e altri allegati).

6.2 Per documento contrattuale si intende il documento principale dell'accordo (ossia senza gli elementi integranti come le CG e altri allegati).

6.3 Per software individuale si intende il software che viene sviluppato, su richiesta del committente, per un utilizzo specifico, nonché le relative modifiche e lo sviluppo ulteriore.

² RS 822.41
³ RS 172.056.1
⁴ RS 823.20
⁵ RS 814.01
⁶ RS 814.20

⁷ RS 451
⁸ RS 921.0
⁹ RS 813.1
¹⁰ RS 172.056.11

- 6.4 Per software standard si intende il software prodotto per numerosi clienti senza tenere conto delle richieste del committente in materia di codici.¹¹
- 6.5 Per «incident» si intende un guasto che limita od ostacola l'utilizzazione o la disponibilità del software convenute nel contratto. Sono compresi anche i guasti causati da terzi, in particolare dall'interazione con l'hardware o con altri software.
- 6.6 Per «patch» si intende una modifica di modesta entità apportata a un software, nella maggior parte dei casi per eliminare un errore o risolvere un problema di sicurezza del software.

B REALIZZAZIONE DELL'OPERA

7 Esecuzione e documentazione

- 7.1 Il committente definisce nel contratto l'opera che il fornitore deve realizzare (ad es. un software individuale). Comunica tempestivamente al fornitore tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono definiti di comune accordo in modo esaustivo nel documento contrattuale.
- 7.2 Il fornitore si impegna a realizzare l'opera secondo le disposizioni e le specifiche contrattuali, lo stato attuale della tecnica come pure le prescrizioni legali.
- 7.3 Alla consegna dell'opera il fornitore fornisce al committente, in forma elettronica o cartacea, una documentazione completa e fotocopiabile nelle lingue e nel numero di esemplari convenuti. Tale documentazione comprende, in particolare, un manuale d'installazione e un manuale d'uso, nonché il codice sorgente del software individuale, ivi comprese le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione.
- 7.4 Le parti si comunicano per scritto i nomi e le funzioni delle persone chiave impiegate nella realizzazione dell'opera.
- 7.5 Il fornitore sostituisce le persone chiave impiegate unicamente con il consenso scritto del committente. Quest'ultimo nega il consenso soltanto per motivi gravi.

8 Modifiche delle prestazioni

- 8.1 Le parti possono richiedere per scritto in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni.
- 8.2 Se il committente desidera una modifica, il fornitore gli comunica per scritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali ripercussioni comporta per le prestazioni da fornire, la retribuzione e i termini. Il fornitore non può respingere una richiesta di modifica del committente, se la modifica è oggettivamente possibile e il carattere generale delle prestazioni da fornire è mantenuto. Il committente decide entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione se la modifica deve essere attuata.
- 8.3 Se il fornitore desidera una modifica, il committente può accettare o rifiutare la rispettiva richiesta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
- 8.4 Le modifiche, in particolare quelle che riguardano l'estensione delle prestazioni, la retribuzione e i termini, devono essere stabilite per scritto in un'aggiunta al contratto prima della loro attuazione.
- 8.5 Durante la verifica delle richieste di modifica, il fornitore prosegue i lavori in conformità al contratto, a meno che il committente non impartisca altre istruzioni.

9 Istruzione e informazione

- 9.1 Il fornitore fornisce, dietro corresponsione di una retribuzione separata, un'istruzione iniziale da definire in funzione dei contenuti e della cerchia di destinatari, se ciò è stato convenuto.
- 9.2 Il fornitore informa regolarmente il committente dell'andamento dei lavori e gli notifica immediatamente tutte le circostanze che ostacolano l'esecuzione del contratto.

10 Prescrizioni in materia d'importazione

Il fornitore garantisce, in conformità a quanto stabilito nel contratto, l'osservanza di eventuali restrizioni all'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione nel trasporto dal luogo di provenienza a quello di fornitura. Egli informa il committente per scritto su eventuali restrizioni all'esportazione del Paese di provenienza.

¹¹ Per l'acquisto e la manutenzione di software standard si applicano le «Condizioni generali per l'acquisto e la manutenzione di software standard».

11 Procedura di collaudo

- 11.1 Il fornitore si impegna a collaudare unicamente opere o software individuali testati. Su richiesta, il committente può consultare i verbali dei test.
- 11.2 Le parti concordano i criteri di collaudo, il calendario della procedura di collaudo e la data del collaudo.
- 11.3 Il fornitore invita tempestivamente il committente al collaudo. Riguardo al risultato è redatto un verbale, che è firmato dalle parti.
- 11.4 Se è convenuto per scritto, è possibile procedere anche a collaudi parziali, su riserva dell'esito positivo del collaudo globale.
- 11.5 Se in occasione della verifica non si riscontrano difetti, l'opera è considerata collaudata con la firma del verbale.
- 11.6 Se in occasione della verifica si riscontrano esclusivamente difetti di lieve entità, la prestazione è comunque considerata collaudata con la firma del verbale. Il fornitore elimina i difetti riscontrati nei limiti delle prestazioni di garanzia.
- 11.7 Se si riscontrano gravi difetti, il collaudo è rinviato. Il fornitore elimina immediatamente i difetti riscontrati e invita tempestivamente il committente a effettuare una nuova verifica. Se anche in questo caso si riscontrano gravi difetti e le parti non si accordano sulla prosecuzione dei lavori, si pone fine al contratto e tutte le prestazioni fornite vengono rimborsate. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.
- 11.8 Se, nonostante diffida, il committente non esegue la verifica entro un congruo termine supplementare, la prestazione è considerata collaudata.

C MANUTENZIONE E SUPPORTO

12 Manutenzione e supporto per software individuali

- 12.1 Se è convenuto contrattualmente, il fornitore effettua la manutenzione dei software individuali al fine di garantire la loro utilizzazione. Il tipo e l'estensione della prestazione devono essere stabiliti nel contratto.
- 12.2 Se è convenuto contrattualmente, il fornitore fornisce supporto al committente sotto forma di consulenza e assistenza nell'utilizzazione dei software individuali oggetto di manutenzione. Il tipo di supporto e l'estensione delle prestazioni previste devono essere stabiliti nel contratto.

13 Accesso remoto

Se fornisce le prestazioni mediante accesso remoto, il fornitore deve adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i dati siano protetti dall'accesso da parte di persone non autorizzate e siano osservati gli obblighi di cui ai numeri 22 e 23.

14 Documentazione

Se necessario, il fornitore aggiorna la documentazione dei software individuali secondo il numero 7.3.

15 Risoluzione di «incident» causati da terzi

Su richiesta del committente, il fornitore partecipa alla ricerca della causa degli «incident» e alla loro risoluzione, anche se uno o più «incident» potrebbero essere stati causati dall'interazione di diversi sistemi o componenti. Le parti stabiliscono previamente come saranno indennizzate queste prestazioni nel caso in cui fosse dimostrato che il guasto non è stato causato dai software oggetto di manutenzione da parte del fornitore.

16 Tempi di reperibilità, di reazione e di eliminazione del guasto

- 16.1 Tempo di reperibilità
Durante l'orario di reperibilità stabilito contrattualmente per la manutenzione, il fornitore riceve le segnalazioni degli «incident» e le richieste del committente tramite i canali di comunicazione convenuti. Il tipo e l'estensione delle prestazioni da fornire durante l'orario di reperibilità devono essere convenuti nel contratto.
- 16.2 Tempo di reazione
Il tempo di reazione corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della segnalazione dell'«incident» e il momento in cui il fornitore inizia la relativa analisi e risoluzione. Il tempo di reazione dipende dalla priorità attribuita a un «incident» e deve essere convenuto contrattualmente. Le parti concordano l'attribuzione delle priorità sulla base delle esigenze tecniche ed economiche del committente.
- 16.3 Tempo di eliminazione del guasto
Il tempo di eliminazione del guasto corrisponde al lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento della segnalazione dell'«incident» da parte del fornitore e la sua risoluzione. Deve essere convenuto contrattualmente.

16.4 Il fornitore comunica al committente la risoluzione dell'«incident».

16.5 Inosservanza dei tempi convenuti

Se non osserva uno dei tempi convenuti secondo i numeri 16.1–16.3, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. L'ammontare della pena convenzionale è stabilito nel contratto in funzione del caso concreto. Nei suddetti casi la pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali; la pena convenzionale è computata in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

17 Inizio e durata

17.1 Il contratto decorre dall'apposizione della firma delle parti, a meno che nel documento contrattuale non sia specificata una diversa data d'inizio. Il contratto è concluso per una durata determinata o indeterminata.

17.2 Se il contratto è concluso per una durata indeterminata, salvo accordo contrario il committente lo può disdire per scritto e per la fine del mese, mentre il fornitore lo può disdire per la prima volta dopo un periodo di cinque anni. La disdetta può riguardare anche singole parti del contratto. Salvo accordo contrario, il termine di disdetta è di 12 mesi per il fornitore e di tre mesi per il committente.

17.3 Le parti possono disdire in qualsiasi momento il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati motivi gravi in particolare:

- eventi o circostanze che non permettono più di pretendere dalla parte che dà la disdetta la continuazione del rapporto contrattuale, in particolare la violazione protratta o ripetuta di obblighi contrattuali essenziali;
- la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria concessa a una delle parti.

18 Conseguenze della fine del contratto

Le parti disciplinano nel contratto quali mezzi d'esercizio, dati e documenti messi a disposizione nel quadro del rapporto contrattuale devono essere restituiti all'altra parte o distrutti in

caso di fine del rapporto contrattuale ed entro quale termine.

D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

19 Luogo di esecuzione e passaggio di utili e rischi

19.1 Il committente designa il luogo di esecuzione. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo dell'installazione dell'opera è il luogo di esecuzione.

19.2 Gli utili e i rischi passano al committente a seguito dell'esito positivo del collaudo.

20 Mora

20.1 Se non rispettano i termini perentori convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.

20.2 Se è costituito in mora, il fornitore deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni giorno di ritardo iniziato, la pena convenzionale ammonta all'1 per mille della retribuzione totale massima, opzioni comprese, ma in ogni caso al massimo al 10 per cento per contratto e caso di mora. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve, essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi al momento dell'insorgenza della mora. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

21 Retribuzione

21.1 Per le prestazioni fornite il fornitore è retribuito:

- a. secondo un prezzo fisso; o

- b. secondo il tempo impiegato. Per la retribuzione è fissato un limite massimo (importo massimo dei costi).

21.2 La retribuzione stabilita contrattualmente indenizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. Essa comprende in particolare tutte le prestazioni accessorie

convenute per contratto, i costi per il materiale, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti, la documentazione, i costi di segreteria e dell'infrastruttura (costi generali), le prestazioni sociali, le spese, gli emolumenti e i tributi pubblici. L'IVA e l'imposta sull'importazione sono dovute unitamente alla retribuzione, ma vanno indicate separatamente nell'offerta, nel contratto e nella fattura.

- 21.3 La retribuzione è esigibile secondo il piano dei pagamenti oppure dopo la consegna o l'installazione dell'opera. Il fornitore fa valere la retribuzione mediante l'emissione di una fattura. L'esigibilità della retribuzione e la periodicità della fatturazione delle prestazioni di manutenzione sono disciplinate nel contratto.
- 21.4 Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 21.5 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale¹² il fornitore è tenuto a inviare al committente una fattura elettronica¹³ se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente stabilisce le possibili modalità di invio della fattura.
- 21.6 Fatti salvi accordi contrattuali di diverso tenore, il fornitore può richiedere, osservando un preavviso di tre mesi, un adeguamento motivato della retribuzione periodica per l'inizio dell'anno civile successivo, ma al massimo entro i limiti dell'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC).

22 Tutela del segreto

- 22.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall'accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone.
- 22.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.

22.3 L'obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo del fornitore, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras¹⁴, LAPub¹⁵, OAPub¹⁶).

22.4 Il committente non viola l'obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all'interno della propria impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il fornitore se tale comunicazione è necessaria per l'esecuzione del contratto o se disposizioni del contratto sono comunicate all'interno dell'impresa.

22.5 Senza il consenso scritto del committente, il fornitore non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest'ultimo come referenza.

22.6 Le parti trasferiscono l'obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati.

22.7 Se una delle parti viola i summenzionati obblighi di tutela del segreto, deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non le si può imputare alcuna colpa. Per ogni violazione, la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve, essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso al massimo a 50 000 franchi per violazione. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

22.8 Indipendentemente dagli accordi sulla tutela del segreto, il fornitore e le persone che agiscono per suo conto possono essere qualificati come

¹² Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)

¹³ <https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html>

¹⁴ RS 152.3

¹⁵ RS 172.056.1

¹⁶ RS 172.056.11

personale ausiliario di un'autorità e quindi sottostare al segreto d'ufficio. La violazione del segreto d'ufficio è punibile secondo l'articolo 320 CP¹⁷.

23 Protezione e sicurezza dei dati

- 23.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto e messi a disposizione per la corretta applicazione del contratto oppure da esse creati siano efficacemente protetti e non giungano a conoscenza di persone non autorizzate. Questo vale in particolare per i dati personali e per i dati rilevanti per la sicurezza. Al riguardo vanno osservate tutte le pertinenti prescrizioni legali¹⁸.
- 23.2 I dati personali possono essere elaborati soltanto ove ciò sia necessario per l'esecuzione e l'applicazione del contratto e nei limiti fissati contrattualmente. A tale scopo e nei limiti citati i dati personali possono essere trasmessi anche a un'impresa in Svizzera o all'estero legata a una delle parti, purché siano osservate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 23.3 Se, per l'esecuzione del contratto, i dati del committente sono messi a disposizione del fornitore, quest'ultimo è tenuto a restituire tali dati dopo la fine del rapporto contrattuale e a cancellarli o distruggerli definitivamente dai supporti primari e secondari (supporti di test o backup). La cancellazione o la distruzione dei dati è eseguita conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto ed è confermata per scritto su richiesta del committente. I dati devono essere restituiti e cancellati o distrutti entro 30 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. Se non possono essere cancellati dai supporti di backup, i dati di backup devono essere protetti conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto e cancellati o distrutti al più tardi entro un anno. Se i dati sono soggetti a un obbligo legale di conservazione, il fornitore deve restituirli e cancellarli o distruggerli entro 30 giorni dalla scadenza di tale obbligo.

23.4 Le parti trasferiscono questi obblighi ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati dell'esecuzione del contratto.

23.5 Un eventuale diritto del committente di verificare le misure di sicurezza in materia di protezione e sicurezza dei dati, adottate dal fornitore, è oggetto di un accordo contrattuale separato tra le parti.

24 Garanzia

- 24.1 Il fornitore garantisce che l'opera realizzata presenta tutte le caratteristiche convenute, promesse e attese in buona fede per l'utilizzazione prevista dell'opera e che quest'ultima è conforme alle pertinenti prescrizioni legali. Garantisce inoltre che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può aspettarsi in buona fede anche senza accordo particolare. Il fornitore fornisce una garanzia di 24 mesi dal collaudo globale dell'opera realizzata. Durante il periodo di garanzia è possibile segnalare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia il fornitore è tenuto a soddisfare le pretese che il committente fa valere in virtù dei suoi diritti per difetti, purché questi ultimi siano stati segnalati per scritto durante il periodo di garanzia.
- 24.2 Il fornitore garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a concedere al committente i diritti di utilizzazione dell'opera nei limiti fissati dal contratto.
- 24.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione del fornitore, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni. Il committente garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte del fornitore non viola alcun diritto di protezione di terzi.
- 24.4 In caso di difetti, il committente può chiedere una miglioria oppure detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore. In caso di gravi difetti, il committente può recedere dal contratto. Se il difetto riguarda il supporto

¹⁷ RS 311.0

¹⁸ Al momento della pubblicazione in particolare: la legge federale del 25.9.2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la legge del

18.12.2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128) come pure le relative ordinanze d'esecuzione.

elettronico o la documentazione forniti dal fornitore, il committente ha altresì diritto alla loro sostituzione con altri privi di difetti.

- 24.5 Se il committente esige una miglioria o una sostituzione, il fornitore elimina il difetto entro il termine impartito dal committente e si assume i relativi costi. Qualora l'eliminazione del difetto sia possibile soltanto con la realizzazione di una nuova opera, il diritto alla miglioria comprende anche il diritto alla realizzazione di tale opera.
- 24.6 Se il fornitore non ha eseguito la miglioria o la sostituzione richiesta o se questi rimedi non sono andati a buon fine, il committente ha la possibilità di:
- destrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
 - esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente nonché le informazioni e la documentazione necessarie per la sua elaborazione) – sempre che il fornitore sia autorizzato a consegnarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del fornitore o far adottare queste misure da terzi; o
 - recedere dal contratto.
- 24.7 In caso di danni causati da un difetto, il fornitore risponde anche del risarcimento di tali danni conformemente al numero 27.

25 Diritti di protezione

- 25.1 Salvo disposizioni contrattuali contrarie, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sull'opera che sorgono nel quadro della sua realizzazione e manutenzione (in particolare relativi al codice sorgente e alla documentazione) sono di proprietà del committente. Sono fatti salvi i diritti della personalità derivanti dai diritti immateriali, se tali diritti non sono trasferibili per legge.
- 25.2 Il committente può disporre dell'opera senza limitazioni relativamente al tempo, allo spazio e al contenuto. La facoltà di disporre dell'opera si estende a tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente allo sfruttamento, alla pubblicazione, all'alienazione e alla trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, l'ulteriore elaborazione e l'utilizzazione finalizzata a produrre nuovi risultati. Il committente può su base contrattuale concedere al fornitore i diritti di utilizzazione di tali risultati.
- 25.3 Il committente dispone di un diritto di utilizzazione dei diritti di protezione preesistenti relativi a parti dell'opera che è trasferibile, non esclusivo, illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto e che gli permette di utilizzare e di disporre dell'opera ai sensi del numero 25.2. Il fornitore si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che sia opponibile alle possibilità di utilizzazione accordate al committente. In particolare si impegna a trasferire o a concedere in licenza questi diritti di protezione soltanto su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.
- 25.4 Le parti sono autorizzate a utilizzare e a disporre delle idee, delle procedure e dei metodi non protetti dalla legge.

26 Violazione dei diritti di protezione

- 26.1 Il fornitore respinge senza indugio, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese avanzate nei suoi confronti da terzi per violazione dei diritti di protezione nel quadro delle prestazioni contrattuali convenute. Qualora un terzo dovesse avviare un procedimento contro il fornitore, quest'ultimo deve informare senza indugio e per scritto il committente. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del committente, il fornitore gli fornisce il suo sostegno per respingere tali pretese e si costituisce parte in causa alla prima richiesta del committente, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il fornitore si impegna ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dal committente per respingere le pretese, condurre la causa e giungere a un'eventuale composizione della controversia mediante transazione. In caso di composizione mediante transazione, il fornitore è tenuto ad effettuare a favore di terzi il pagamento convenuto soltanto se vi ha previamente dato il suo consenso.
- 26.2 Se il committente, a causa di una violazione dei diritti di protezione non a lui imputabile, non può utilizzare o può utilizzare solo parzialmente le prestazioni contrattuali oppure non può usufruirne o può usufruirne solo parzialmente, impartisce al fornitore un congruo termine per modificare o sostituire a sua propria scelta le prestazioni dovute in modo che queste non violino i diritti di terzi oppure per acquistare una licenza da terzi. Il fornitore si assume tutti i relativi costi e compensa al committente l'onere sostenuto.

Se il termine scade infruttuosamente, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato o rinunciare all'utilizzo della parte difettosa della prestazione con una riduzione proporzionale della retribuzione. In ogni caso, anche in presenza di una lieve negligenza, il committente può chiedere il risarcimento del danno direttamente correlato all'evizione. Si applica inoltre il numero 27.

27 Responsabilità

27.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. In ogni caso la responsabilità è limitata ai danni effettivamente verificatisi e comprovati; è esclusa la responsabilità per perdita di guadagno. Salvo disposizioni contrattuali contrarie, in caso di responsabilità per lieve negligenza, esclusi i danni alle persone, è dovuto un importo di al massimo 1 milione di franchi per ogni contratto. Tuttavia, la limitazione della responsabilità si applica unicamente se la parte responsabile ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.

27.2 Le parti rispondono nei limiti del numero 27.1 del comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi incaricati in vista dell'esecuzione del contratto (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

28 Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

28.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.

28.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.

28.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune del contratto.

29 Cessione e costituzione in pegno

Il fornitore può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente previo consenso scritto di quest'ultimo. Il committente può negare il suo consenso soltanto in casi motivati.

30 Diritto applicabile e foro competente

30.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto materiale svizzero.

30.2 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980¹⁹ sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non sono applicabili.

30.3 Se il committente è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di **Berna**; negli altri casi è quello ove ha sede il committente.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: ottobre 2010

Stato: gennaio 2024

¹⁹ RS 0.221.211.1